DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2000

recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore

[notificata con il numero C(2000) 3000]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 della decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore [3], stabilisce che il «Ministry of National Development, Primary Production Department» («Veterinary Public Health Division») è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione di Singapore, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca («Ministry of National Development, Primary Production Department — Veterinary Public Health Division») è ora «Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 94/323/CE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.

(3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 94/323/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/323/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

L'"Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)" è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Singapore devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "SINGAPORE" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AVA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari di Singapore destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento: .....

Paese speditore: **SINGAPORE**

Autorità competente: "Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)"

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura ([1]): .....

— specie (nome scientifico): .....

— stato e tipo di trattamento ([2]): .....

— Numero di codice (eventuale): .....

— Tipo d'imballaggio: .....

— Numero di colli: .....

— Peso netto: .....

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla AVA per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:.....
(luogo di spedizione)

a:.....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

([1]) Cancellare la voce superflua.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato di sanità**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 94/323/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

sigillo ufficiale ([3])

.....
Firma dell'ispettore ufficiale ([3])
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario.)

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»